



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta da

Oggetto  
Disciplinare Avvocati

|                           |                           |                   |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| Antonio MANNA             | - Presidente -            |                   |
| Franco DE STEFANO         | - Presidente di Sezione - | R.G.N. 19689/2025 |
| Rossana MANCINO           | - Consigliere -           |                   |
| Enzo VINCENTI             | - Consigliere -           | Cron.             |
| Luigi ABETE               | - Consigliere -           | CC - 16/12/2025   |
| Emilio IANNELLO           | - Consigliere Rel. -      |                   |
| Giuseppe FUOCHI TINARELLI | - Consigliere -           |                   |
| Antonio SCARPA            | - Consigliere -           |                   |
| Paola VELLA               | - Consigliere -           |                   |

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 19689/2025 R.G. proposto da  
[redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted],  
domiciliato digitalmente *ex lege*;

- *ricorrente* -

contro

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, Procuratore  
Generale presso la Corte di cassazione;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 199/2025 del CONSIGLIO NAZIONALE



FORENSE, depositata il 15 luglio 2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 dal Consigliere Emilio Iannello.

### **FATTI DI CAUSA**

1. Con la sentenza impugnata il Consiglio Nazionale Forense (di seguito anche CNF) ha rigettato il ricorso dell'Avvocato [REDACTED] [REDACTED] avverso la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina (di seguito anche CDD) di Napoli, pronunciata in data 3 febbraio 2021, che aveva irrogato la sanzione disciplinare della sospensione per mesi ventiquattro dall'esercizio della professione, avendolo ritenuto responsabile della violazione degli artt. 4, 6, 9, 19 e 23 del nuovo codice deontologico forense a lui contestata per aver preso parte – in anni compresi tra il 2004 e il 2012 – ad un'associazione per delinquere volta alla commissione di delitti di frode fiscale e violazione di norme ambientali con il ruolo di promotore ed organizzatore di società che commercializzavano rottami metallici occultandone le origini e le composizioni chimiche, producendo false fatturazioni per ricavare ingenti profitti illeciti; fatti per i quali l'incolpato era stato condannato dal Tribunale di Como ad anni sette di reclusione.

2. In motivazione il CNF, nel confermare la fondatezza degli addebiti ha preliminarmente, per quanto ancora in questa sede interessa, respinto l'eccezione di prescrizione iterata dalla difesa dell'incolpato.

Ciò sul rilievo che:

– il *tempus commissi delicti* degli illeciti contestati ricadeva in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 (1° febbraio 2013); doveva, dunque, trovare applicazione la previgente disciplina quale dettata dagli artt. 44 e 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933;

– in base a tali norme il termine prescrizionale, quando l'illecito



dipende dalla commissione di un reato, inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della condanna penale;

— nella specie la condanna penale era divenuta definitiva in data 13 ottobre 2020 e dopo meno di un anno (febbraio 2021) era intervenuta la decisione dell'organo distrettuale e si era poi determinato l'effetto interruttivo permanente essendo stata instaurata la fase giurisdizionale avanti il CNF;

— non poteva condividersi la tesi del ricorrente -secondo cui la prescrizione sarebbe maturata già al momento del passaggio in giudicato della condanna penale in quanto la condotta illecita si sarebbe esaurita nel giugno 2012 mentre la prima comunicazione all'incolpato era avvenuta nel corso del 2019, ben oltre quindi il termine quinquennale previsto dalla vecchia disciplina- atteso che il periodo che va dalla commissione dell'illecito (anche) di rilievo penale a quello della definitività della sentenza di condanna rimane irrilevante ai fini del decorso del termine prescrizionale.

2. Avverso tale decisione l'Avv. [REDACTED] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Con il medesimo ricorso il ricorrente ha sollecitato la sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata.

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli è rimasto intimato.

3. Con decreto del Primo Presidente in data 13 ottobre 2025 è stata fissata l'odierna adunanza in camera di consiglio per l'esame della istanza di sospensiva e per la decisione sul fondo dell'impugnazione, con termine al ricorrente, al Procuratore Generale della Corte di cassazione e all'intimato Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli per il deposito delle rispettive memorie.

La Corte si è riservata di depositare la decisione nel termine di cui all'art. 380-bis.1. cpv. c.p.c.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**



1. Con il primo motivo – rubricato «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e 51 R. D. n. 1578/1934 in relazione al motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , omessa pronuncia su memoria ed eccezione difensiva di nullità, nullità dell'intero procedimento disciplinare per essere stato promosso e tenuto in pendenza di procedimento penale non definito; nullità della sentenza e del pregresso procedimento disciplinare per omessa pronuncia di sospensione su istanza di parte e/o d'ufficio stante la pendenza del procedimento penale non ancora definitivo*» – il ricorrente deduce che, essendo i fatti del giugno 2012 regolati dal r.d.l. n. 1578 del 1933, l'azione disciplinare fondata su fatti-reato già perseguiti in sede penale non poteva essere neppure promossa, e comunque doveva essere sospesa, fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.

Rileva che il procedimento disciplinare è stato invece avviato e portato a decisione mentre il processo penale era ancora pendente, nonostante una specifica istanza di sospensione formulata nelle deduzioni del 19 giugno 2019 e ribadita nella memoria al CNF del 20 febbraio 2025, con conseguente nullità assoluta del procedimento e della decisione; lamenta, inoltre, che il CNF non abbia in alcun modo pronunciato su tale eccezione, integrando un vizio di omessa pronuncia e di motivazione meramente apparente.

2. Con il secondo motivo – rubricato «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e 51 R. D. n. 1578/1934 in relazione al motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., intervenuta prescrizione dell'illecito deontologico al momento del compimento del primo atto del procedimento disciplinare stesso*» – il ricorrente deduce che l'azione disciplinare doveva ritenersi estinta per prescrizione già prima della comunicazione di avvio del procedimento del 20 maggio 2019.

Sostiene che, essendosi il reato associativo contestato esaurito nel giugno 2012, il quinquennio previsto dagli artt. 44 e 51 r.d.l. n.



1578/1933 avrebbe dovuto considerarsi decorso prima dell'avvio dell'azione disciplinare, in mancanza di alcun idoneo atto interruttivo.

3. Con riferimento al primo motivo va rilevato che, come si è già più volte osservato (v. Cass. Sez. U. 16/03/2021, n. 7336; Sez. U. 16/07/2021, n. 20384; Sez. U. 19/11/2021, n. 35462; Sez. U. 03/11/2023, n. 30650; Sez. U. n. 29439 del 14/11/2024), la vigente disciplina di cui all'articolo 54 l. 31 dicembre 2012, n. 247 – norma, questa, di natura processuale e qui applicabile in quanto già vigente al momento dell'incolpazione e dell'instaurazione del relativo procedimento – ha fortemente attenuato il regime della pregiudizialità penale, prevedendo espressamente, nel primo e nel secondo comma, che il procedimento disciplinare *«si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale relativo agli stessi fatti»* e, inoltre, che la sospensione del primo può essere disposta – per un tempo determinato e per un periodo complessivamente non superiore a due anni – solo se il giudice disciplinare ritenga *«indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale»*.

Il procedimento disciplinare può dunque essere sospeso, in pendenza di procedimento penale connesso, in via di eccezione rispetto alla regola del c.d. «doppio binario», solo se ciò sia ritenuto indispensabile dal giudice disciplinare, dovendosi altrimenti operare nel senso della totale autonomia e della diversa finalizzazione dei due procedimenti.

Il che spiega perché il ricorso a tale istituto sia dalla legge subordinato ad un rigoroso vaglio di *«indispensabilità»* (dell'acquisizione di atti e notizie rinvenienti dal processo penale) affidato al giudice del merito disciplinare.

Nel caso di specie non è nemmeno dedotta l'esistenza di ragioni che rendessero *indispensabile* la sospensione del procedimento disciplinare, limitandosi il ricorrente a invocare – senza però



fondamento per quanto testé detto — l'applicazione della disciplina anteriore.

Trattandosi inoltre, come detto, di norma di carattere processuale, resta irrilevante che possa o meno ravvisarsi il dedotto vizio di omessa pronuncia sulla relativa eccezione, dovendo in tal caso aversi riguardo solo al fatto che l'esito decisorio sia o meno coerente con un corretto governo delle regole del processo: il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può infatti dar luogo al vizio di omessa pronuncia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (v. Cass. Sez. 1, n. 7406 del 28/03/2014, Rv. 630315; Sez. 3, n. 21424 del 10/10/2014; Sez. 3, n. 2343 del 29/01/2019).

4. Con riferimento al secondo motivo va poi rilevato che correttamente il CNF — con motivazione con la quale peraltro il ricorrente non si misura in chiave critica ad essa limitandosi ad opporre la mera assertiva contrapposizione della propria tesi — ha ritenuto nella specie applicabile la previgente disciplina della prescrizione, conformandosi al principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui *«la disciplina risultante dall'art. 56 della L. n. 247 del 2012 – il quale prevede al comma 3 un termine massimo di sette anni e sei mesi oltre il quale l'azione disciplinare si prescrive e che da ogni interruzione decorra un nuovo termine di cinque anni - non è destinata ad operare retroattivamente, cioè con riguardo ad illeciti disciplinari realizzati prima della sua entrata in vigore. Ove il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione*



*penale, l'azione disciplinare - essendo collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso e che abbia dunque come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione - ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto. Ne consegue che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta» (Cass. Sez. U. 30/11/2023, n. 33412),*

5. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, rimanendo assorbito l'esame dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata.

Non avendo il Consiglio dell'Ordine svolto difese in questa sede, non v'è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13.

7. Va disposto che, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,



n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2025.

Il Presidente

Antonio Manna

